

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

**Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.**

**Art. 62**

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8930 con la denominazione: << Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l' apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8930 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.